

# **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE**

## **REGOLAMENTO DELLA DIFESA D'UFFICIO**

### **I. Assunzione della qualifica di difensore d'ufficio**

- 1.** Nel rispetto dei principi sanciti all'art. 97 c.p.p. il Consiglio dell'Ordine delibera l'iscrizione agli elenchi dei difensori d'ufficio degli avvocati che abbiano presentato domanda, che siano in possesso dei requisiti di legge e appartengono all'Ordine di Trieste.
- 2.** E' motivo di incompatibilità rispetto all'iscrizione ed alla permanenza nell'elenco l'aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda o nei due anni successivi all'irrogazione della sanzione divenuta definitiva.
- 3.** Sono inseriti negli elenchi dei difensori d'ufficio gli avvocati dell'Ordine di Trieste che ne facciano richiesta e che, all'esito della frequentazione dell'apposito corso di aggiornamento, siano ritenuti idonei.
- 4.** Possono, altresì, essere inseriti negli elenchi dei difensori d'ufficio gli avvocati che ne facciano richiesta e che, dimostrando di esercitare la professione in campo penale da almeno due anni continuativi, siano ritenuti idonei.
- 5.** Ai fini della valutazione della idoneità della difesa d'ufficio, l'Ordine degli Avvocati di Trieste istituisce una Commissione consiliare per la difesa d'ufficio che, accertata l'assenza di sanzioni disciplinari e la sussistenza dei requisiti, delibera l'inserimento del richiedente negli elenchi dei difensori d'ufficio.

### **II. Elenchi, liste, turni**

- 6.** L'elenco dei difensori d'ufficio in materia penale si compone dei nominativi degli avvocati iscritti all'Ordine di Trieste che, avendo fatto richiesta, siano stati ritenuti idonei ad assumere la qualifica di difensore d'ufficio avanti gli uffici giudiziari presenti del circondario di Trieste.
- 7.** La difesa d'ufficio è assicurata secondo turni di reperibilità di 24 ore, a decorrere dalle ore 8 di ciascun giorno, informati a criteri di rotazione giornaliera ovvero continua.

## **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE**

- 8.** Si ricorre al criterio della rotazione giornaliera con obbligo di reperibilità, ai sensi dell'art. 29, co. 7, disp. att. , c.p.p., nell'ipotesi di urgente e necessaria assistenza di persone detenute, arrestate, fermate o catturate.
- 9.** Si ricorre, altresì, al criterio della rotazione giornaliera con obbligo di reperibilità in tutti i casi in cui si debba provvedere con urgenza alla individuazione o alla sostituzione di un difensore. A tal fine è istituito un apposito turno.
- 10.** Si ricorre al criterio della rotazione continua alfabetica in tutte le ipotesi in cui occorra provvedere senza urgenza all'individuazione del difensore d'ufficio.
- 11.** La Segreteria dell'Ordine redige ed inoltra i turni all'Ufficio centralizzato, al quale le Autorità Giudiziarie faranno riferimento per individuare il nominativo del difensore da designare.
- 12.** Il difensore non avrà contatti diretti con l'Ufficio centralizzato e sarà suo onere informarsi circa i propri turni di reperibilità presso la Segreteria dell'Ordine.
- 13.** Il momento della chiamata verso l'Ufficio centralizzato da parte dell'ufficio giudiziario interessato, determina l'individuazione del difensore d'ufficio.
- 14.** Al fine di garantire l'adeguata difesa tecnica ai settori richiedenti specifiche competenze e su richiesta della relative Autorità giudiziarie, possono essere istituite liste speciali per determinate materie.

### **III. Doveri del difensore d'ufficio**

- 15.** La difesa d'ufficio costituisce un dovere al quale occorre ottemperare con la massima serietà e puntualità; gli iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio devono essere disponibili ad assicurare al proprio assistito la miglior tutela possibile, sotto il profilo della competenza e della partecipazione agli incombenti che derivano dall'incarico.
- 16.** Il difensore di ufficio deve dare all'assistito immediata comunicazione dell'incarico ricevuto informandolo degli aspetti essenziali della contestazione ed indicando l'autorità procedente e il numero del procedimento. Deve, altresì, informare l'assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ai sensi del d.p.r., 30 maggio 2002, n. 115 e successive

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

modificazioni, rappresentandogli che il difensore d'ufficio deve essere retribuito (art. 369 bis, c.p.p., comma 2, lett. d), e)). Tali informazioni devono essere fornite agli indagati a piede libero mediante comunicazione scritta.

**17.** Il difensore d'ufficio può nominare, ai sensi dell'articolo 102 c.p.p., un proprio sostituto, affinché proceda al compimento di tutti gli atti necessari all'esercizio della difesa. Il titolare della nomina d'ufficio garantisce l'idoneità professionale del sostituto ed un'adeguata informazione dello stesso sull'attività da prestare.

**18.** Il difensore d'ufficio, anche quando impedito, deve avere sempre cura di garantire la continuità della difesa nominando un sostituto processuale ex art. 102, c.p.p. ovvero facendo valere il proprio legittimo impedimento ex art. 420 ter c.p.p.

**19.** Fatta salva ogni valutazione in sede disciplinare, il difensore d'ufficio che venga sostituito ai sensi dell'art. 97, 4° comma, c.p.p., esporrà al Consiglio dell'Ordine le ragioni della propria assenza nonché quelle della mancata nomina di un sostituto processuale.

**20.** Fatta salva ogni valutazione in sede disciplinare, la reiterazione nell'arco di dodici mesi di tre assenze ingiustificate che abbiano determinato la sostituzione ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. costituisce sintomo dell'indisponibilità ad ottemperare agli oneri della difesa d'ufficio e, conseguentemente, di inidoneità al perdurare dell'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio.

**21.** Pertanto il Consiglio dell'Ordine, previo contraddittorio, disporrà la sospensione dell'avvocato dagli elenchi dei difensori d'ufficio per un periodo di un anno, decorrente dall'assunzione della relativa delibera.

**22.** Il Consiglio disporrà la sospensione dai predetti elenchi per un periodo di due anni dell'avvocato che, reinserito negli elenchi allo scadere del termine di cui al comma precedente, venga nuovamente sostituito ex art.97 comma 4 c.p.p. per tre volte nell'arco dell'anno successivo alla data di reinserimento.

**23.** In presenza di una successiva ed ulteriore assenza il Consiglio disporrà la cancellazione dai predetti elenchi dell'avvocato.

**24.** Non possono essere computate ai fini di cui ai precedenti commi le assenze dovute a caso fortuito o forza maggiore.

## **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE**

**25.** La valutazione della presenza dei requisiti per la reiscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio potrà essere nuovamente effettuata decorsi due anni dalla cancellazione.

**26.** L'avvocato che chieda di essere iscritto in uno degli elenchi dei difensori d'ufficio si impegna ad attenersi alle prescrizioni del presente regolamento che gli viene consegnato all'atto della presentazione della relativa domanda.

**27.** La Commissione difesa d'ufficio del Consiglio dell'Ordine funge altresì da Osservatorio sulla difesa d'Ufficio.

**28.** L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare periodicamente l'effettività dell'esercizio della difesa d'ufficio.

### **IV. Diritti del difensore d'ufficio**

**29.** A norma dell'art. 23, canone IV, del Codice deontologico forense, il difensore d'ufficio ha diritto, incombendo su quello di fiducia il relativo obbligo, di venire informato dal collega dell'intervenuta nomina fiduciaria.

**30.** A norma dell'art. 33 del Codice deontologico forense, il difensore d'ufficio, sostituito nell'esercizio difensivo dal difensore di fiducia, ha diritto ad essere retribuito. Quest'ultimo deve informare il cliente dell'obbligo di retribuire il precedente difensore.

**31.** L'attività svolta dal difensore d'ufficio deve essere retribuita da parte dell'assistito ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p.

### **V. Norme finali e transitorie**

**32.** Il presente Regolamento entrerà in vigore con il giorno 1 marzo 2013

Restano iscritti negli Elenchi dei difensori d'ufficio coloro che già lo fossero alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Regolamento approvato nella seduta del 18 gennaio 2013.